



**Ente di Gestione per  
i Parchi e la Biodiversità  
Emilia Orientale**

*N. 20 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

**SEDUTA del 13 marzo 2024**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 10 in video conferenza, a seguito di convocazione del 05/03/2024, conservata in atti con Prot. n. 849, si sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

<b>Nominativo</b>	<b>In rappresentanza di:</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>
Ceccoli Sandro	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale Comunità del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio	Presidente	C
Minghetti Gabriele	Comunità del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	Consigliere	C
Franchi Romano	Comunità del Parco Storico regionale di Monte Sole	Consigliere	C
Masinara Marco	Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone	Consigliere	no
Ballerini Mauro	Comunità del Parco regionale Corno alle Scale	Consigliere	C
Fabbri Maurizio	Città Metropolitana	Consigliere	C

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

**Approvazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato dell'esercizio 2023.**

**VISTA LA PROPOSTA DEL  
RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
IL COMITATO ESECUTIVO**

**Con votazione unanime**

**dispone:**

1. **di approvare** il Gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale per il bilancio consolidato dell'esercizio 2023;
2. **di dare atto** della mancanza di obbligatorietà della redazione del Bilancio Consolidato per l'anno 2023;
3. **di pubblicare** il presente atto sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bilanci".

**Motivazione**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui

confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o

l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

Il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ai sensi del principio contabile applicato dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Dm. 11 agosto 2017, questi elenchi devono essere approvati prendendo come riferimento le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a esercizio concluso e non oltre il termine di approvazione del rendiconto, pertanto entro il 30/04/2024 con riferimento all'esercizio 20223;

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»

Ai sensi del DM 11/08/2017 sono comunque considerati non irrilevanti i bilanci delle società *in house*, a totale partecipazione pubblica dell'ente e quelle affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara.

Ai fini dell'individuazione degli eventuali componenti del "Gruppo amministrazione pubblica" dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia orientale, si fa presente che sono detenute partecipazioni nei seguenti soggetti:

- **Società partecipate: Lepida S.c.p.A. - quota di partecipazione: 0,0014%.**

LEPIDA S.c.p.A. realizza, gestisce e fornisce servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi della LR 11/2004: è strumento operativo, promosso da Regione Emilia- Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida; quindi affidataria diretta di servizi strumentali all'Ente e NON di servizi pubblici locali intesi ai sensi dell'art 112 del TUEL.

In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati NON fanno pertanto parte del Gruppo amministrazione pubblica dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia orientale i seguenti soggetti:

- **Società partecipate: Lepida S.c.p.A. - quota di partecipazione: 0,0014%.**

Pertanto, l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità – Emilia orientale, non avendo alcun componente nel Perimetro di consolidamento, NON risulta tenuto alla redazione del Bilancio consolidato per l'anno 2023.

Il Responsabile finanziario ha espresso i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile.<sup>1</sup>

---

1 Si veda l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali".



**Ente di Gestione per  
i Parchi e la Biodiversità  
Emilia Orientale**

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'  
EMILIA ORIENTALE**

Sede legale: P.zza XX Settembre, 1 - 40043 - Marzabotto (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sandro Ceccoli

IL DIRETTORE

Dott. Massimo Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**Ente di Gestione per  
i Parchi e la Biodiversità  
Emilia Orientale**

***DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO***

Delibera nr. **20**      Data Delibera **13/03/2024**

**OGGETTO**

**Approvazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato dell'esercizio 2023.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE  
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 11/03/2024

IL RESPONSABILE  
*Raffaella Bernardi*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
ECONOMICO  
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  
**FAVOREVOLE**

Data 11/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
*Raffaella Bernardi*

*Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*